



Codice di Condotta Antimafia
di
Cooperativa Fattoria della Piana
Società Agricola

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data **15 LUGLIO 2025**



INDICE

1. Natura e finalità	4
2. Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale.....	4
3. Criteri di selezione del personale e norme di condotta.....	7
4. Criteri di selezione di fornitori e clienti.....	8
5. Pagamenti ed altre transazioni finanziarie.....	9
6. Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura.....	10
7. Altri Soggetti.....	10
8. Raccordo con l'Organismo di Vigilanza.....	10
9. Modalità di gestione del documento.....	11



Premessa

Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola nell'ambito del percorso di sviluppo di una solida compliance aziendale improntata alla coerenza e conformità con il Codice Etico, ha ritenuto essenziale adottare anche un Codice di Condotta Antimafia interno (di seguito anche "**Codice**").

Il Codice di Condotta Antimafia costituisce un protocollo specifico del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da **Cooperativa Fattoria della Piana società agricola** (di seguito anche "**Fattoria della Piana**" o "**Società**") ai sensi del D.Lgs 231/2001 (**Modello 231**) per contrasto a qualsiasi forma di condizionamento diretto o indiretto della Società da parte della criminalità organizzata.

Tali documenti insieme al Codice Etico rappresentano strumenti fondamentali e interconnessi per garantire legalità, trasparenza e prevenzione del rischio all'interno dell'organizzazione aziendale. La loro integrazione è essenziale per costruire un sistema di compliance solido, capace di contrastare fenomeni di infiltrazione criminale e promuovere una cultura aziendale basata su principi etici e regolamentari.

Il Codice di Condotta Antimafia¹ si inserisce dunque in questo framework come strumento operativo specifico, stabilendo azioni concrete per prevenire e contrastare possibili fenomeni illeciti.

In questo modo, la Società si impegna a garantire la conformità normativa e la tutela dell'integrità aziendale attraverso un'applicazione coerente dei principi di legalità, assicurando che ogni decisione e attività aziendale rispecchi i più elevati standard di compliance.

¹ Il presente Codice di Condotta Antimafia si conforma alle indicazioni del "**CODICE ANTIMAFIA PER LE IMPRESE**" elaborato da Pier Luigi Vigna, Giovanni Fiandaca e Donato Masciandaro, esperti di diritto penale nel panorama giuridico.



1. Natura e finalità

Tale iniziativa mira a minimizzare ogni rischio di infiltrazione criminale nel sistema organizzativo e societario, garantendo la massima tutela nell'esercizio delle attività aziendali. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale risponde da una parte alla tutela e al rafforzamento dell'integrità aziendale, dall'altra alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico e della legalità, contribuendo alla generazione di valore sociale per l'intera comunità.

Il presente Codice si applica a tutti i Destinatari del Modello, ovvero ai dipendenti, dirigenti e figure apicali della Società, ai componenti degli organi sociali e ai Soggetti Terzi², inclusi coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla stessa Società, ma agendo sotto la direzione o la vigilanza dei responsabili aziendali, sono coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività relative all'area di rischio in oggetto.

Al fine di garantirne la massima diffusione, il Codice, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, verrà reso disponibile a tutti mediante la pubblicazione sul sito *web* ufficiale della Società.

2. Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale

1. L'adozione del Codice implica un'approfondita valutazione da parte della Società del contesto territoriale in cui svolge la propria attività, sui rischi di infiltrazione criminale o sui contatti con organizzazioni illecite.
2. Per garantire una protezione efficace della Società, è necessario preliminarmente raccogliere il maggior numero possibile di dati e di informazioni utili per la conoscenza degli attori operanti nel territorio e identificare eventuali minacce derivanti da organizzazioni criminali insediate localmente, che potrebbero strumentalizzare la Società per finalità illecite.

² I soggetti Terzi sono definiti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 della Società.



3. Qualora la Società non disponga delle risorse per svolgere questa analisi in autonomia, può avvalersi del supporto di enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di volontariato.
4. Laddove sussistano le condizioni, la Società può anche prevedere una previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.
5. Per effettuare l'analisi preventiva del territorio possono essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo:
 - a. i provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia, ove disponibili;
 - b. le relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;
 - c. le rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
 - d. le statistiche ISTAT;
 - e. gli studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;
 - f. le rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni *antiracket*, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari nell'ambito dei diversi contesti territoriali;
 - g. le inchieste e le cronache giornalistiche.
6. Tali dati e informazioni acquisiti possono risultare utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.
7. A tal fine possono essere utilizzati indici di attenzione, di cui si è venuti a conoscenza, e tra questi:
 - a. sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
 - b. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista



dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate *sub a), b) e c)*, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;

f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;

g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;

h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, del certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o di autocertificazione sostitutiva;

i. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.



8. L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni adottate dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo. Ai fini della suddetta valutazione, effettuata in modo tracciato, si tiene altresì conto del contesto temporale cui si riferiscono i fatti addebitati alla controparte.
9. Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione delle imprese od enti presenti nell'area, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente Codice.

3. Criteri di selezione del personale e norme di condotta

1. La selezione del personale, di qualunque livello e inquadramento, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:
 - a. professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
 - b. uguaglianza di trattamento;
 - c. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.
2. Il personale deve essere *“informato e formato”* sul contenuto del presente Codice.
3. Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla Società l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.
4. La Società, attraverso un Protocollo ex D.Lgs 231/2001 dedicato alla *“selezione, assunzione e amministrazione del personale”*, ha implementato specifici presidi per garantire un controllo efficace su una materia di grande rilevanza e impatto aziendale. Considerando i potenziali rischi connessi, ha ritenuto necessario istituire anche un Comitato ad hoc per la selezione e amministrazione del personale, con il compito di supervisionare i processi e assicurare criteri di trasparenza e conformità alle normative vigenti.



4. Criteri di selezione di fornitori e clienti

1. Fornitori

1. La Società ha sviluppato e adottato un Protocollo specifico ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dedicato alla gestione dei processi di approvvigionamento, integrando misure di controllo rigorose per garantire la massima trasparenza e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Questo sistema si basa su criteri di selezione e verifica approfonditi dei fornitori e consulenti, strumenti di monitoraggio e procedure interne volte a identificare tempestivamente eventuali anomalie o segnali di rischio.

2. Inoltre, il Protocollo prevede meccanismi di tracciabilità e l'obbligo di fornire documentazione. Con l'introduzione di questi presidi, la Società rafforza la propria capacità di contrastare fenomeni di condizionamento illecito, tutelando l'integrità delle proprie operazioni e promuovendo un ambiente aziendale conforme ai principi di legalità e responsabilità.

3. Le procedure di selezione dei fornitori devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:

- a. trasparenza delle procedure di selezione;
- b. pari opportunità di accesso;
- c. professionalità;
- d. affidabilità;
- e. economicità.

Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri.

2. Clienti

1. La Società deve acquisire tutte le informazioni accessibili relative ai clienti sia per la normale valutazione di tipo commerciale, che per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.



2. L'acquisizione e la raccolta di informazioni relative ai clienti significativi devono essere effettuate anche durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, oltre che al momento dell'instaurazione del medesimo.
3. L'erogazione delle forniture ai clienti deve essere tempestivamente interrotta qualora emergano evidenze di rischio di infiltrazione criminale, tenendo conto degli indici di attenzione precedentemente individuati.
4. La sospensione è altresì necessaria nel caso in cui si verificano situazioni prive di giustificazioni economiche o imprenditoriali, che possano far presupporre condizionamenti illeciti o operazioni anomale, tra cui:
 - a. mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
 - b. mutamenti significativi del settore di attività;
 - c. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

5. Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

1. Tutte le operazioni di pagamento e le transazioni finanziarie devono avvenire esclusivamente attraverso intermediari autorizzati, al fine di garantire la piena tracciabilità e il rispetto delle procedure di registrazione tramite idonea documentazione.
2. È fatto divieto di cedere crediti o debiti a terzi, indipendentemente dalla modalità o dalle condizioni della transazione.
3. A titolo di eccezione, sono consentiti pagamenti in contanti per importi non superiori a € 1.000 (mille euro), con il vincolo assoluto di evitare il frazionamento artificioso di somme relative a una stessa operazione.
4. Infine, è espressamente vietato effettuare pagamenti tramite assegni "non nominativi", al fine di prevenire rischi di non conformità e garantire la trasparenza dei flussi finanziari.



6. Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura

1. È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro della Società di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia.
2. In caso di danni ai beni aziendali o minacce, tutti i lavoratori devono informare immediatamente le autorità di polizia, collaborando pienamente e fornendo senza riserve ogni informazione utile, inclusi eventuali antefatti rilevanti per le indagini.

7. Altri soggetti

Nel contesto della costruzione di reti territoriali, è fondamentale incentivare attivamente la partecipazione a protocolli d'intesa o accordi analoghi tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. L'obiettivo primario è quello di contrastare le infiltrazioni criminali, favorendo al contempo la crescita economica e la tutela della legalità all'interno di aree specifiche, dove la Società opera.

8. Raccordo con l'Organismo di Vigilanza

1. Chiunque all'interno della Società venga a conoscenza di fatti e/o elementi dai quali possa derivare il pericolo di interferenze criminali sulla attività deve immediatamente segnalarlo all'Organismo di Vigilanza.
2. L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, valuta l'attendibilità della segnalazione e provvede, tra l'altro, ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione della Società, in modo tale da poter gestire i profili legali della segnalazione alla Prefettura.
3. Tale segnalazione all'Organismo di Vigilanza non esime il soggetto segnalante dall'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o ad altra autorità a cui abbia l'obbligo di riferire.



4. Le relazioni periodiche all'Organismo di Vigilanza dovranno tenere in considerazione anche della corretta applicazione del presente Codice
5. E' responsabilità di tutti i Destinatari del Modello coinvolti segnalare tempestivamente, con le modalità previste dalla Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione del presente Codice relativi alla commissione di reati riconducibili al d.lgs. 231/2001. Si ricorda che, tali segnalazioni saranno gestite con la massima riservatezza e non saranno in alcun modo riconducibili all'identità del segnalante.

9. Modalità di gestione del documento

1. Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Ogni modifica al documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 della Società, prima dell'approvazione formale dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.